

DIRITTO DEGLI STRANIERI NELL'EMERGENZA COVID-19

Aggiornato al 25 maggio 2020

RILASCIO, RINNOVO, PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER CITTADINI DI PAESI EXTRA UE

La LEGGE 24 aprile 2020 n. 27, conversione del Decreto "Cura Italia", dispone che i Permessi scaduti dal **31 gennaio 2020 in poi** vengano prorogati e conservino la loro validità fino al **31 agosto 2020**.

I cittadini stranieri possono continuare a circolare, lavorare, avere tutti i diritti connessi alla validità del soggiorno fino a questa data.

Conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020 anche:

- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- le autorizzazioni al soggiorno (si tratta di autorizzazioni concesse a seguito di dichiarazione di presenza in Italia presso le Forze dell'Ordine, entro 8 giorni dall'ingresso nel nostro Paese, per gli stranieri con titoli di soggiorno di altri Paesi U.E. che consentono il soggiorno in Italia);
- i documenti di viaggio dei rifugiati e titoli di viaggio per i titolari di protezione sussidiaria (entrambi documenti equipollenti del passaporto);
- i nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, ricongiungimento familiare, lavoro per casi particolari (es. ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari);
- tutti i permessi di soggiorno, come detto, e in particolare i permessi di soggiorno per: lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro stagionale, lavoro autonomo, motivi familiari, studenti – scambio di alunni – tirocinio, ricerca lavoro e imprenditorialità degli studenti, assistenza minori ex art. 31, permessi per cure mediche per gravidanza e per nascita figlio fino ai suoi sei mesi, permessi per cure mediche per gravissime malattie, carte di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea (questi ultimi tre tipi di permesso in formato cartaceo), oltre agli altri titoli meno comuni;
- le richieste di conversione da permessi di tipo diverso a permessi per famiglia ex art. 30 t.u.immigrazione.

EFFETTI DELLE PROROGHE

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, essendo prorogata la validità dei titoli di soggiorno, è possibile **la prosecuzione o l'instaurazione dei rapporti di lavoro e va garantito il**

mantenimento dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (art. 42, co. 2 d.p.r. 394/99) e al registro anagrafico (art. 7, co. 3 d.p.r. 223/1989). Inoltre può essere **instaurato validamente ogni altro nuovo rapporto** privato (ad esempio: contratto di locazione, apertura conto corrente, iscrizione al centro per l'impiego, ecc.).

La validità dei permessi di soggiorno per **lavoro stagionale**, in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.

Chi è in possesso di un'**assicurata per prima richiesta** di permesso, **o per richiesta di rinnovo** di permesso, se l'appuntamento non ha potuto avvenire per l'emergenza Covid-19, riceverà indicazione di nuova convocazione via SMS, da parte della Questura.

Chi ha un **permesso scaduto in data precedente al 31 gennaio 2020** e non ha chiesto il rinnovo, considerato che a questo caso non si applica la proroga, deve provvedere alla richiesta di rinnovo nel più breve tempo possibile, tramite spedizione del kit delle Poste.

Per quanto riguarda la comunicazione di futuro appuntamento per i permessi di soggiorno cartacei (v. sopra: permessi per cure mediche per gravidanza e per nascita figlio fino ai suoi sei mesi, permessi per cure mediche per gravissime malattie, carte di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea), si raccomanda di controllare l'indirizzo email comunicato alla Questura. Nel caso in cui l'indirizzo non sia più utilizzabile dallo straniero, si raccomanda di scrivere, comunicando il nuovo riferimento mail e il cellulare, a: immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it o con raccomandata a.r. a Ufficio Rifugiati, Questura di Milano, via Montebello 26, 20121 Milano), chiedendo di essere convocati.

DOMANDA DI PERMESSO "ASSISTENZA MINORI" EX ART. 31 T.U.IMMIG. AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Le domande tramite ricorso (si veda il modulo sul sito del Tribunale) in base all' art. 31, in questo momento, possono essere presentate, con i documenti allegati, e l'aggiunta della marca da € 27,00, via racc.a.r. a Cancelleria civile del Tribunale per i Minorenni, via Leopardi 18, 20123 Milano, , oppure chiedendo un appuntamento, scrivendo anche il proprio cellulare, inviando una mail di richiesta a: cancelleria.civile.tribmin.milano@giustizia.it. Solo in caso di difficoltà, chiamare il n. 02 4672234.

E' sempre opportuno, successivamente al deposito, verificare sul sito del Tribunale per i Minorenni <https://minori.giustizia.it/> lo stato del procedimento.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Coloro che vogliono fare la **prima richiesta di protezione** internazionale possono recarsi all'Ufficio Immigrazione della Questura. Nel caso in cui, recandosi di persona, non riescano a formalizzare la richiesta, consigliamo di inviare email pec (indirizzo: 4sez.immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it) o raccomandata a.r. (indirizzo: Ufficio Rifugiati, Questura di Milano, via Montebello 26, 20121 Milano).

Gli appuntamenti con l'ufficio rifugiati della Questura (che venivano presi tramite sito www.cupa-project.it), già fissati per questo periodo, **sono sospesi**. Siamo in attesa di capire se verranno ricalendarizzati in automatico dalla Questura, con comunicazione agli interessati.

Si raccomanda di controllare l'esattezza dell'indirizzo mail in precedenza comunicato alla Questura. Nel caso in cui l'indirizzo non sia più utilizzabile dallo straniero, si consiglia di scrivere, comunicando il nuovo riferimento mail e il cellulare, a: 4sez.immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it o con raccomandata a.r. a Ufficio Rifugiati, Questura di Milano, via Montebello 26, 20121 Milano).

Non è al momento possibile prendere appuntamenti nuovi.

Le audizioni in Commissione Territoriale sono sospese. Non appena l'emergenza sarà conclusa, la Commissione comunicherà la nuova data dell'audizione, secondo le modalità ordinarie. Ogni comunicazione da parte della Commissione e delle autorità verrà mandata all'ultimo indirizzo comunicato. Per chi è fuori dalle strutture di accoglienza è importante verificare che il proprio nome sia correttamente indicato sul campanello di casa, in modo tale che, nel caso arrivi una raccomandata, possa essere trovato o gli possa essere lasciato nella casella l'avviso di andare a ritirare la raccomandata all'ufficio postale.

I termini per impugnare, con ricorso giudiziale avanti al giudice del Tribunale, i rifiuti della protezione internazionale (nel termine di 30 giorni dalla notifica del rifiuto della Commissione) sono sospesi dal 9 marzo all'11 maggio. Quindi se un diniego è stato notificato il 16 marzo, i termini per fare ricorso inizieranno a trascorrere dal 12 maggio. Se è stato notificato prima del 9 marzo, i giorni tra il 9 marzo e l'11 maggio non devono essere contati.

VALIDITA' DOCUMENTI DIVERSI DAL PERMESSO DI SOGGIORNO

I documenti di riconoscimento (ad es. carta d'identità italiana per gli stranieri residenti) scaduti dal 31 gennaio in poi sono prorogati fino al 31 agosto 2020.

Le tessere sanitarie scadute o in scadenza sono **prorogate fino al 30 giugno 2020.**